

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico	3
Indice	5

1 Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico

127 Nell'articolo, l'atto dell'UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell'atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

128 Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell'atto è riportato nell'articolo come segue:

direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE
- direttiva 2004/43/CE
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009
- regolamento (CEE) n. 1408/71
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell'UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell'atto pubblicato nella GU.

Esempi:

- decisione 2009/911/UE
- decisione n. 1639/2006/CE
- decisione 2009/371/GAI
- decisione di esecuzione 2012/461/UE
- raccomandazione C(2008) 2976 def.

In italiano, la denominazione degli atti dell'UE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che l'atto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell'atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e l'Unione europea recano invece la maiuscola (ad es. l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea ...). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

129 Il titolo completo dell'atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147, 148 e 149.

Esempio:

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006³³.

³³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

→ [*RU 2010 5223](#), art. 6a n. 1

Indice

- 1 -

127 3

128 3

129 3

- D -

direttiva 3

diritto dell'UE 3

- G -

GU (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) 3

- M -

maiuscola 3

minuscola 3

- N -

nuova nota a piè di pagina 3

- R -

rimando 3

- T -

tabelle 3

titolo 3